

Moncler S.p.A. – Informazioni essenziali di cui all’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999

Ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) e dell’art. 130 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Consob**”), si rende noto quanto segue.

Premesse

- (a) In data 23 febbraio 2021 (la “**Data di Sottoscrizione**”) (i) Moncler, da un lato, Rivetex S.r.l. (“**RTex**”) e alcuni membri della famiglia Rivetti (congiuntamente a RTex, i “**Soci S**”), dall’altro lato, hanno stipulato – conformemente al *framework agreement* sottoscritto dai medesimi soggetti in data 6 dicembre 2020¹ – un contratto di compravendita di azioni (il “**Contratto Soci S**”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Moncler dell’intera partecipazione detenuta dai Soci S in Sportswear Company S.p.A. (“**SPW**”), pari al 70% del capitale sociale di SPW (l’“**Acquisizione Soci S**”); e (ii) Moncler, da un lato, e Venezia Investments Pte. Ltd. (“**Venezio**”), dall’altro, hanno stipulato un contratto di compravendita di azioni avente ad oggetto l’acquisto da parte di Moncler dell’intera partecipazione detenuta da Venezia in SPW, pari al 30% del capitale sociale di SPW (il “**Contratto Venezia**”, e congiuntamente al Contratto Soci S, i “**Contratti**”, mentre l’acquisto da parte di Moncler del 100% del capitale sociale di SPW ai sensi dei Contratti l’“**Operazione Rilevante**”).
- (b) In particolare, i Contratti prevedono che, nel contesto del *closing* dell’Operazione Rilevante, i Soci S e Venezia – conformemente ai termini dei Contratti e, con riferimento al solo Contratto Soci S, subordinatamente all’avveramento delle condizioni sospensive legate all’ottenimento delle autorizzazioni *antitrust* e all’approvazione da parte dell’assemblea di Moncler di un aumento di capitale riservato ai Soci S e a Venezia ai sensi dell’art. 2441, comma 5, c.c. (l’“**Aumento di Capitale**”) nonché, con riferimento al solo Contratto Venezia, subordinatamente all’intervenuto *closing* dell’Acquisizione Soci S – reinvestano in azioni ordinarie Moncler di nuova emissione (rispettivamente, le “**Azioni Soci S di Nuova Emissione**” e le “**Azioni Venezia di Nuova Emissione**”, congiuntamente le “**Azioni di Nuova Emissione**”) un importo pari circa al 50% del corrispettivo complessivo previsto per la cessione alla stessa Moncler della propria partecipazione in SPW.

1. Tipo di accordo

A talune pattuizioni contenute nel Contratto Venezia potrebbe essere attribuita rilevanza ai sensi dell’art. 122, comma 5, lett. a) e b), TUF; pertanto si è ritenuto, in via prudenziale, di procedere alla pubblicazione nei termini e con le modalità ivi previsti.

2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Contratto Venezia

Le pattuizioni contenute nel Contratto Venezia hanno ad oggetto Moncler.

Moncler è una società per azioni di diritto italiano, con sede in Milano, Via Stendhal 47, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi al n. 04642290961, capitale sociale integralmente versato pari a Euro 51.670.524,80, suddiviso in n. 258.352.624 azioni ordinarie, quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A.

3. Soggetti aderenti al Contratto Venezia e strumenti finanziari da essi detenuti

Le pattuizioni contenute nel Contratto Venezia vincolano Venezia relativamente alle previsioni di cui al successivo punto 3.1. e Moncler con riferimento alle previsioni di cui al successivo punto 3.2.

¹ I Soci S e Moncler hanno convenuto che il Contratto Soci S sostituisce il *framework agreement*, il quale deve pertanto considerarsi cessato dalla Data di Sottoscrizione.

Venezio è una società costituita ed esistente ai sensi del diritto di Singapore, con sede legale in 60B Orchard Road, #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, Singapore, 238891, Singapore, iscritta nell'Accounting and Regulatory Authority of Singapore al n. 200913043C, capitale sociale pari a S\$2, interamente e indirettamente detenuto da Temasek Holdings (Private) Limited, società costituita ed esistente ai sensi del diritto di Singapore, con sede legale in 60B Orchard Road, #06-18, Tower 2, The Atrium@Orchard Singapore, 238891, iscritta nell'Accounting and Regulatory Authority of Singapore, al n. 197401143C, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero delle Finanze di Singapore. Alla Data di Sottoscrizione, Venezia detiene direttamente n. 1.409.998 azioni ordinarie Moncler, pari allo 0,564% del capitale sociale.

Per effetto della sottoscrizione della porzione dell'Aumento di Capitale riservata a Venezia, Venezia riceverà un numero fisso di Azioni Venezia di Nuova Emissione complessivamente pari a n. 4.599.050.

3.1 Obbligo di lock-up

Il termine "Trasferimento" e tutte le espressioni connesse sono da intendersi secondo la relativa definizione contenuta nel Contratto Venezia.

Moncler e Venezia hanno inteso stabilire limiti alla dismissione delle Azioni Venezia di Nuova Emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale nel periodo immediatamente successivo alla loro sottoscrizione, con finalità di stabilizzazione del titolo. In particolare, le n. 4.599.050 azioni Moncler costituenti le Azioni Venezia di Nuova Emissione (e solo tali azioni) saranno soggette a un periodo di lock-up (il "**Lock-Up**") di 12 (dodici) mesi dalla Data del Closing², fermo restando che, alla scadenza di tale periodo, tale Lock-Up troverà applicazione per ulteriori 6 (sei) mesi (e, dunque sino alla scadenza del diciottesimo mese dalla Data del Closing) limitatamente al 50% delle Azioni Venezia di Nuova Emissione.

È previsto che:

(a) il Lock-Up non troverà applicazione (i) in caso di Trasferimento diretto o indiretto di Azioni Venezia di Nuova Emissione posto in essere mediante un'operazione fuori mercato a favore di qualsiasi *holding* o veicolo, controllato o partecipato (direttamente o indirettamente) dalla parte ricevente, da utilizzare al solo scopo di gestire l'investimento in Moncler (il "**Beneficiario**") fermo restando, tuttavia, che qualsiasi Beneficiario dovrà, fatto salvo quanto previsto al successivo punto (b), aderire al, e assumere il Lock-Up di cui al presente punto 3.1; e (ii) nel caso in cui le Azioni Venezia di Nuova Emissione siano ri-Trasferite dal Beneficiario a favore di Venezia (fermo restando che le Azioni Venezia di Nuova Emissione ri-Trasferite a Venezia ai sensi del presente punto (ii) continueranno a essere soggette al Lock-Up di cui al presente punto 3.1); e

(b) se e nella misura in cui Venezia o il Beneficiario (a seconda del caso) possieda già azioni Moncler alla Data del Closing, il Lock-Up si applicherà solo in relazione al numero delle Azioni Venezia di Nuova Emissione ricevute da Venezia o dal Beneficiario (a seconda del caso), mentre qualsiasi Trasferimento delle azioni Moncler fino a concorrenza di quelle già possedute da Venezia o dal Beneficiario (a seconda del caso) alla Data del Closing non sarà soggetto al Lock-Up o ad alcuna restrizione al Trasferimento; in tal caso, è quindi previsto che il Lock-Up si applicherà solo al Trasferimento di azioni Moncler eccedenti rispetto alle azioni già possedute da Venezia o dal Beneficiario (a seconda dei casi) e, quindi, solo successivamente all'eventuale Trasferimento di tali azioni.

3.2 Previsioni relative al Periodo Interinale

² Ai sensi del Contratto Venezia: (a) la data di emissione delle Azioni di Nuova Emissione coinciderà con la Data del Closing qualora, a tale data, risulta già iscritta nel Registro delle Imprese competente la delibera dell'assemblea straordinaria di Moncler relativa all'Aumento di Capitale; (b) qualora, invece, alla Data del Closing, la delibera dell'assemblea straordinaria di Moncler relativa all'Aumento di Capitale non risulti ancora iscritta nel competente Registro delle Imprese, l'emissione delle Azioni di Nuova Emissione avverrà il giorno lavorativo successivo a quello dell'effettiva iscrizione nel competente Registro delle Imprese della predetta delibera. Alla luce di quanto sopra, si precisa che, nell'ipotesi *sub* lett. (a), il periodo di Lock-up decorrerà dalla Data del Closing, mentre, nell'ipotesi *sub* lett. (b), il periodo di Lock-up decorrerà dalla successiva data di emissione delle Azioni di Nuova Emissione.

Durante il periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la Data del Closing (il “**Periodo Interinale**”), Moncler e le sue controllate si asterranno e non avranno diritto di adottare qualsiasi delibera riguardante (i) un aumento di capitale (fatta eccezione per l’emissione delle Azioni Venezia di Nuova Emissione – e, in generale, per l’Aumento di Capitale – e/o l’emissione di azioni a servizio di piani di *stock option*); (ii) il trasferimento della sede sociale di Moncler all’estero; (iii) qualsiasi acquisizione o fusione nella misura in cui la *target* o l’ente con cui è prevista la fusione di Moncler (o della sua controllata) abbia un *enterprise value* superiore al 10% della capitalizzazione di mercato di Moncler alla data del 6 dicembre 2020; e (iv) qualsiasi operazione che preveda la cessione di attività aventi un *fair market value* superiore al 10% della capitalizzazione di mercato di Moncler alla data del 6 dicembre 2020, restando inteso che qualora le predette operazioni proposte *sub* (i), (ii), (iii) e (iv) siano poste in essere da Moncler senza il consenso di Venezia come di seguito indicato, ovvero qualora si verifichi un’operazione (diversa dall’Operazione Rilevante) che comporti l’acquisizione, da parte di qualsiasi persona o ente, del controllo su Moncler ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e n. 2 (e che faccia scattare, in entrambi i casi, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su Moncler), Venezia potrà recedere dal Contratto Venezia entro 15 (quindici) giorni lavorativi (a pena di decadenza) dal comunicato stampa diffuso per l’annuncio della relativa operazione.

Durante il Periodo Interinale, Moncler informerà Venezia di qualsiasi operazione che rientra nell’ambito delle operazioni sopra elencate al presente punto 3.2 e non altrimenti consentite ai sensi del Contratto Venezia, che Moncler intenda effettuare (ciascuna, un’**Azione Interinale**) mediante una comunicazione scritta trasmessa almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima che l’Azione Interinale sia concordata, risolta o completata, a seconda dei casi. Qualora Venezia non notifichi espressamente a Moncler il suo consenso all’Azione Interinale (tale consenso non deve essere irragionevolmente negato) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, l’Azione Interinale sarà considerata come irrevocabilmente acconsentita e approvata da Venezia.

4. Durata delle pattuizioni parasociali

Ai sensi del Contratto Venezia, l’impegno di Lock-Up di cui al precedente punto 3.1 opera per 12 (dodici) mesi dalla Data del Closing, fermo restando che, alla scadenza di tale periodo, tale Lock-Up troverà applicazione per ulteriori 6 (sei) mesi (e, dunque sino alla scadenza del diciottesimo mese dalla Data del Closing) limitatamente al 50% delle Azioni Venezia di Nuova Emissione³.

Le previsioni relative al Periodo Interinale di cui al precedente punto 3.2. si applicano dalla Data di Sottoscrizione e sino alla Data del Closing.

5. Soggetto che esercita il controllo ai sensi dell’art. 93 TUF

Le pattuizioni parasociali contenute nel Contratto Venezia non influiscono sul controllo di fatto di Moncler che è esercitato da RR, per il tramite di Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. e Ruffini Partecipazioni S.r.l., ai sensi dell’art. 93 TUF.

6. Deposito presso il Registro delle Imprese del Contratto Venezia

Le pattuizioni parasociali contenute nel Contratto Venezia sono state oggetto di deposito presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi in data 26 febbraio 2021.

7. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Contratto Venezia

Le informazioni essenziali relative alle pattuizioni parasociali contenute nel Contratto Venezia sono pubblicate, ai sensi dell’art. 130 Regolamento Consob, sul sito *internet* di Moncler all’indirizzo www.monclergroup.com.

27 febbraio 2021

³ Per quanto riguarda la decorrenza del periodo di Lock-up, cfr. anche nota 2 *supra*.